

NOTA ILLUSTRATIVA DELLE POLIZZE COLLETTIVE n° I.10070, n° I.10074, n° 120080 e n° 120087
"Prestito Protetto" Genworth Financial

ATTENZIONE: IL PRESENTE DOCUMENTO HA IL SOLO SCOPO DI FORNIRE UNA ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PRESTATI DALLE POLIZZE COLLETTIVE N° I.10070, N° I.10074, N° 120080 e N° 120087 "PRESTITO PROTETTO" GENWORTH FINANCIAL STIPULATE DA FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A. IN QUALITÀ DI CONTRAENTE NELL'INTERESSE DEI PROPRI CLIENTI E OFFERTA IN ABBINAMENTO AI FINANZIAMENTI. **IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE NOTA INFORMATIVA NÉ CONDIZIONI DI CONTRATTO. LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPLETE SONO CONTENUTE NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AI CLIENTI PRIMA DELL'ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA.** I TERMINI INDICATI CON INIZIALE MAIUSCOLA NEL PRESENTE DOCUMENTI HANNO IL SIGNIFICATO INDICATO NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Le coperture assicurative offerte dalle polizze collettive n° I.10070, n° I.10074, n° 120080 e n° 120087 "Prestito Protetto" sono prestate da Financial Insurance Company Limited (**FICL**) e Financial Assurance Company Ltd (**FACL**), società costituite in base alle leggi del Regno Unito autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa da parte della competente autorità di vigilanza (Financial Services Authority) presso la quale sono registrate rispettivamente al n° 313219 e n° 229586 che utilizzano il nome commerciale di "Genworth Financial", autorizzate ad operare in Italia per mezzo delle rispettive Rappresentanze Generali, aventi sede legale in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano, in base al seguente schema:

MORTE	FACL	PERDITA DI IMPIEGO	FICL
RICOVERO OSPEDALIERO	FACL	RICOVERO OSPEDALIERO	FICL
Copertura superiore a 60 mesi		Copertura fino a 60 mesi	

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alle Polizze Collettive n° I.10070, n° I.10074, n° 120080 e n° 120087 "Prestito Protetto", il cliente della FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A. cui viene erogato il finanziamento si assicura contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso nel caso di suo decesso nonché in caso di perdita di impiego o ricovero ospedaliero. Le Polizze garantiscono in tutto o in parte il rimborso del debito residuo alla FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A.

ATTENZIONE: LE POLIZZE ESCLUDONO LA COPERTURA IN ALCUNI SPECIFICI CASI DI MORTE, RICOVERO O PERDITA D'IMPIEGO OLTRE A SPECIFICHE IPOTESI DI FRANCHIGIA, CARENZA DI COPERTURA E MASSIMALI, **COME PRECISATO NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DI CUI SI RACCOMANDA AL CLIENTE LA LETTURA INTEGRALE PRIMA DELL'ADESIONE ALLA POLIZZA.**

LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE DALLE POLIZZE SONO ILLUSTRATE IN FORMA SINTETICA QUI DI SEGUITO.

Condizioni di assicurabilità

Attenzione: l'adesione alle polizze "Prestito Protetto" è riservata alle persone che sono in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 2 di ciascuna polizza in relazione a: stato di **buona salute**, tipo di **Attività Lavorativa** svolta ed **età**. **Si invita il cliente a prendere visione di ciascun requisito di assicurabilità ed a verificarne la sussistenza prima dell'adesione**, poiché in caso contrario **il cliente potrebbe non aver alcun diritto all'indennizzo.**

A) POLIZZE COLLETTIVE n° I.10070 e n° I.10074 "Prestito Protetto" [Decesso e Ricovero Ospedaliero copertura oltre 60 mesi]

A.1 Copertura assicurativa per Decesso

Rischio assicurato: **decesso** dell'assicurato salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione Assicurativa: l'assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi eventuali importi di rate insolute.

A.2 Copertura assicurativa per Ricovero Ospedaliero

Come da sezione B.2

B) POLIZZE COLLETTIVE n° 120080 e n° 120087 "Prestito Protetto" [Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero copertura fino a 60 mesi]

B.1 Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

Rischio assicurato: la **perdita involontaria del posto di lavoro che genera Disoccupazione** per Lavoratori Dipendenti privati che abbiano superato il periodo di prova, **salvo i casi di esclusione** specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace qualora il licenziamento avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

Prestazione assicurativa: L'assicuratore, dopo il periodo di franchigia di 60 giorni di Disoccupazione, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili (una rata per ogni periodo di trenta giorni consecutivi di Disoccupazione), ad esclusione della Maxirata, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione fino a concorrenza dei massimali previsti.

B.2 Copertura assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero

Rischio assicurato: il **Ricovero Ospedaliero** a seguito di Infortunio o Malattia a favore di Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici, Non Lavoratori, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

La copertura assicurativa non è efficace qualora il ricovero conseguente a malattia sia avvenuto nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

Prestazione assicurativa: dopo il periodo di franchigia di 7 giorni, l'Assicuratore corrisponderà un'indennità mensile pari alla rata mensile del finanziamento. Successivamente dopo ogni periodo di trenta giorni consecutivi di ricovero, l'Assicuratore liquiderà un ulteriore importo pari alla rata mensile.

PREMIO

Prestito Protetto e Prestito Protetto Durate Brevi

Il premio è unico, anticipato e dipende dall'importo e dalla durata del finanziamento ed è incluso nel capitale finanziato.

L'ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di finanziamento, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

DECORRENZA E DURATA

Per ciascun Assicurato le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento di FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A..

Le garanzie cessano, per ciascun Assicurato:

- alla data di scadenza dall'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto;
- alla fine del mese in cui l'Assicurato compie i 75 anni di età;
- in caso di finanziamento con Maxi Rata Finale, la copertura cessa alla data di scadenza della Maxi Rata Finale stessa, anche nel caso in cui l'Assicurato ne abbia richiesto il rifinanziamento;
- in caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui alle presenti Condizioni Generali;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento.